Pubblicato il 25/08/2026

N. 06646 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 08964/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8964 del 2025, proposto da-OMISSIS-in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Lettieri, con domicilio fisico eletto presso lo studio Mario Caliendo in Roma, via del Trullo n. 6;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 7207/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

FATTO e DIRITTO

1. – La società-OMISSIS- (di seguito, *breviter*, -OMISSIS-) si è vista negare dalla Prefettura di Caserta l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo d'infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*) con il provvedimento prot. n. 25752 del 23 febbraio 2024, tempestivamente impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania.

Nelle more della definizione del giudizio – allibrato al N.R.G. -OMISSIS- –, la Società ha presentato istanza di applicazione della misura del controllo giudiziario *ex* art. 34-*bis* d.lgs. n. 159/2011 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione misure di prevenzione, accolta con decreto n. 17 del 14 maggio 2024 per la durata di tre anni. A seguito dell'adozione di tale provvedimento, la Prefettura, con decreto prot. n. 74401 del 28 maggio 2024, ha effettuato l'iscrizione della Società nella *white list* provinciale con l'espressa annotazione e qualificazione di "*impresa sottoposta a controllo giudiziario*".

2. – Con sentenza n. 930 del 5 febbraio 2025, il T.A.R. per la Campania ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego – facendo "*salvi gli ulteriori provvedimenti che la Prefettura assumerà sull'istanza di parte ricorrente*" – sul presupposto che l'Amministrazione avesse erroneamente ricostruito i presupposti fattuali posti a fondamento del diniego e che gli elementi indiziari valorizzati fossero "*flebili*".

A seguito del passaggio in giudicato della pronuncia favorevole, la Società, in data 14 maggio 2025, ha presentato alla Prefettura un'istanza di aggiornamento della propria posizione antimafia, domandando il rilascio dell'informazione liberatoria e l'iscrizione in *white list* senza l'annotazione asseritamente pregiudizievole.

3. – Successivamente, il giorno 3 giugno 2025, la Società ha proposto ricorso *ex* art. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l'ottemperanza dell'Amministrazione intimata alla prefata sentenza, integrato da motivi aggiunti indirizzati contro il sopravvenuto provvedimento – prot. n. 86084 del 18 giugno 2025 – con cui la Prefettura, pur prendendo atto dell'annullamento della interdittiva, ha affermato che l'ulteriore riesame della posizione antimafia della Società sarebbe stato disposto soltanto alla scadenza del periodo della misura del controllo giudiziario. Nel ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha stigmatizzato l'iscrizione in *white list* come impresa sottoposta al controllo giudiziario; a suo dire, tale modalità di iscrizione comporterebbe la permanenza di effetti interdittivi e, pertanto, non sarebbe satisfattiva, differentemente dall'invocata iscrizione per effetto di liberatoria.

4. – Con sentenza n. 7207 del 7 novembre 2025, il T.A.R. per la Campania ha dichiarato inammissibili il ricorso per ottemperanza e i motivi aggiunti, ravvisando il difetto di un interesse ad agire concreto e attuale in capo alla ricorrente.

Secondo il primo giudice, la Società non avrebbe dimostrato che da tale modalità di iscrizione nella *white list* provinciale derivi un "*effetto minore o meno favorevole*" di una liberatoria piena. Al contrario, atteso che il decreto del Tribunale di Santa Maria C.V. determinerebbe la sospensione dell'efficacia dell'interdittiva per tutto il periodo del controllo giudiziario – producendo, di fatto, gli stessi effetti di un provvedimento liberatorio –, la deducente non subirebbe alcun pregiudizio in conseguenza della contestata iscrizione, né sotto il profilo dell'operatività economica, né sotto quello della reputazione commerciale. Pertanto, non sussisterebbe la prospettata elusione del giudicato amministrativo, sia perché il giudicato in questione non avrebbe imposto

all'Amministrazione l'esercizio di un'attività vincolata e non l'avrebbe privata della sua discrezionalità, sia perché la Prefettura avrebbe già dato piena esecuzione al provvedimento rinnovando l'iscrizione nella *white list*, con piena soddisfazione dell'interesse dell'impresa deducente. Il T.A.R. soggiunge anche che la Prefettura non avrebbe neppure potuto adottare il diverso provvedimento richiesto, in quanto un'eventuale liberatoria piena risulterebbe illegittima e configurerebbe un'ingerenza nelle competenze esclusive del Tribunale di Santa Maria C.V., che ha disposto e applicato la misura del controllo giudiziario su richiesta della stessa Società.

5. – L'impresa soccombente ha, dunque, gravato la decisione – di rito – di primo grado con rituale ricorso in appello affidato ad un unico articolato motivo di censura, tramite cui rivendica la titolarità di un interesse autonomo, attuale e concreto ad agire per ottenere la liberatoria antimafia piena. La sentenza impugnata avrebbe, infatti, erroneamente equiparato quest'ultima all'iscrizione nella *white list* con la dicitura "*impresa sottoposta a controllo giudiziario*", giungendo a ritenere l'interesse della Società pienamente soddisfatto, mentre la persistenza di tale annotazione imprimerebbe lo stigma reputazionale significativo tipico di impresa infiltrata.

L'appellante lamenta che il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che l'annullamento dell'informativa interdittiva da parte del giudice amministrativo ha rimosso l'atto per vizi di legittimità e che la Prefettura, in esecuzione del giudicato, sarebbe stata "*obbligata a rivalutare la posizione e, stante la caducazione degli elementi indiziari originari, a rilasciare una liberatoria* tout court *o, in alternativa, a emanare un provvedimento interdittivo diversamente motivato*". Difatti, la semplice iscrizione in *white list* basata sul controllo giudiziario non esaurirebbe l'obbligo conformativo derivante dall'annullamento giurisdizionale del provvedimento originale, giacché non fornirebbe all'impresa la piena soddisfazione giuridica e reputazionale conseguente a un annullamento definitivo intervenuto a rimuovere la base indiziaria originaria.

Dipoi, sostiene che, a seguito della richiesta di aggiornamento, anche volendo prescindere dalla pronuncia del T.A.R. di cui chiede l'ottemperanza, la Prefettura avrebbe dovuto avviare un procedimento propedeutico al rilascio della liberatoria o, comunque, alla revisione della valutazione della posizione antimafia ai sensi dell'art. 91, co. 5 d.lgs. n. 159/2011. In aggiunta, confuta la tesi propugnata dal primo giudice secondo cui il rilascio di una liberatoria piena da parte della Prefettura costituirebbe un'ingerenza nella competenza esclusiva del Tribunale di prevenzione e ne denuncia l'erroneità dovuta al mancato rilievo della natura autonoma e distinta del giudizio di prevenzione e del giudizio amministrativo. Ad avviso dell'appellante, infatti, l'esistenza del controllo giudiziario non sospenderebbe, né condizionerebbe, l'obbligo della Prefettura di dare piena esecuzione alla sentenza di annullamento del T.A.R. per la Campania, la quale imporrebbe l'aggiornamento della posizione ai sensi dell'art. 91, co. 5, d.lgs n. 159/2011 e il rilascio della liberatoria, a prescindere dal regime autonomo del controllo giudiziario.

Da ultimo, censura il richiamo, contenuto nella pronuncia gravata, alla decisione della Corte Costituzionale n. 109 del 7 luglio 2025, ritenuto palesemente erroneo e fuorviante. Tale pronuncia avrebbe, infatti, riconosciuto il diritto delle imprese di permanere in *white list* nel caso di conclusione positiva del controllo giudiziario, estendendo la sospensione degli effetti dell'interdittiva fino all'aggiornamento prefettizio, e non l'interesse ad ottenere la liberatoria piena per le imprese che hanno già conseguito l'annullamento in via giurisdizionale dell'interdittiva stessa.

7. – Il Ministero dell'interno si è costituito con comparsa di stile.

8. – L'appello è fondato per le ragioni che si espongono dappresso.

9. – Preme dapprima richiamare i tratti salienti del rapporto intercorrente tra informazione antimafia interdittiva e controllo giudiziario c.d. volontario – o a domanda – di cui all'art. 34-*bis*, co. 6, d.lgs. n. 159/2011, come delineato dalla giurisprudenza nomofilattica del Consiglio di Stato nell'affrontare la questione delle

conseguenze derivanti dalla definizione del giudizio di impugnazione (dell'interdittiva) sopravvenuta rispetto ad una procedura di controllo giudiziario chiesta in pendenza dello stesso.

Con le sentenze gemelle nn. 6, 7 e 8 del 13 febbraio 2023, l'Adunanza Plenaria ha affermato l'autonomia e l'indipendenza dei relativi procedimenti e ha escluso la necessità di far luogo alla sospensione necessaria – ai sensi dell'art. 79, co. 1, c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c. – del giudizio amministrativo in pendenza del procedimento del controllo giudiziario. Più specificamente, ha precisato che *"[n]essun rapporto di pregiudizialità-dipendenza è (...) ravvisabile tra il giudizio di impugnazione dell'interdittiva antimafia e il controllo giudiziario, al di là di quello individuabile in sede di verifica dei presupposti di quest'ultimo. Ad esso segue tuttavia un'attività di carattere prescrittivo e gestorio orientata al risanamento dell'impresa indifferente all'esito del giudizio sulla legittimità dell'interdittiva in ragione degli effetti sospensivi previsti dal (...) richiamato art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*".

Secondo l'autorevole magistero tracciato dalla Plenaria, la tesi della sospensione necessaria del giudizio di impugnazione, innanzitutto, non ha base testuale, posto che il comma 6 dell'art. 34-*bis* del d.lgs. n. 159/2011 "*si limita a prevedere che - quando chiede di essere sottoposta al controllo giudiziario - l'impresa interessata abbia impugnato l'interdittiva, ma non anche che il giudizio di impugnazione penda per tutta la durata del controllo*". In più, "*non è nemmeno imposta da ragioni di ordine sistematico, dal momento che (...) l'interdittiva svolge la sua funzione preventiva rispetto alla penetrazione nell'economia delle organizzazioni di stampo mafioso di tipo "statico", e cioè sulla base di accertamenti di competenza dell'autorità prefettizia rivolti al passato". Dal canto suo, il controllo giudiziario, "nel condividere la funzione preventiva del sistema di informazione antimafia del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (...) persegue anche finalità di carattere*

*"dinamico" di risanamento dell'impresa interessata dal fenomeno mafioso e quindi, (...) oltre al presupposto dell'occasionalità dell'agevolazione mafiosa previsto dall'art. 34-*bis*, comma 6, del medesimo codice, richiede una prognosi favorevole del Tribunale della prevenzione penale sul superamento della situazione che ha in origine dato luogo all'interdittiva*". Difatti, *"[i]l controllo giudiziario sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell'impresa permeata dalle organizzazioni malavitose. A questo specifico riguardo, da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell'autorità prefettizia; dall'altro lato la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell'impugnazione contro l'interdittiva. Depone in questo senso – oltre al dato testale della legge, già di per sé decisivo - proprio la funzione risanatrice del controllo giudiziario, la quale muove dal presupposto accertato dal Prefetto in sede di informazione antimafia, ma si basa su un'autonoma valutazione prognostica del Tribunale della prevenzione penale che si propone di pervenire al suo superamento, quando il grado di condizionamento mafioso non sia considerato a ciò impeditivo*".

Inoltre, ad avviso dell'Organo nomofilattico, *"[l]a condivisione della tesi della sospensione necessaria comporterebbe (...) un'aporia sul piano logico, nella misura in cui essa si basa sull'esigenza non già di impedire decisioni contrastanti, ma una decisione di carattere eventualmente sfavorevole sull'impugnazione contro l'interdittiva, che si suppone – in assenza di un presupposto normativo - possa vanificare obiettivi di risanamento dell'impresa infiltrata dal fenomeno mafioso. La sospensione viene dunque argomenta secundum eventum litis, posto che una decisione di accoglimento del ricorso contro l'interdittiva avrebbe in sé l'effetto di riportare*

l'impresa alla piena e libera concorrenza, sulla base dell'accertamento che essa non è stata mai interessata da fenomeni di inquinamento mafioso".

Tali approdi sono stati suggellati dal *decisum* della Corte costituzionale n. 109 del 2025 la quale, pur dando conto della "*distinzione dei giudizi della prevenzione amministrativa e giudiziaria, con la conseguente esclusione dell'incidenza diretta dell'esito dell'uno sull'altro*" ammette la sussistenza di "*ovvie interferenze che hanno origine ora nel disposto dell'art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia, ora nella "temporaneità" dell'interdizione*"" precisando che "*l'esito positivo della misura preventiva giudiziaria può avere un riflesso nello "sviluppo" dell'efficacia dell'interdittiva*" in sede di aggiornamento prefettizio *ex* art. 91, co. 5 d.lgs. n. 159/2011.

Da ultimo, non può non segnalarsi la recentissima pronuncia n. 21077 del 8 giugno 2026 con cui le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno ribadito l'autonomia della cognizione del giudice della prevenzione rispetto a quella del Prefetto e del giudice amministrativo e l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità – dipendenza del procedimento amministrativo rispetto a quello del giudice della prevenzione e nemmeno di questo rispetto all'accertamento compiuto dal Prefetto.

10. – Appurate la diversità e l'assenza di condizionamenti reciproci tra i due istituti ulteriori rispetto alla connessione genetica prevista dal comma 6 dell'art. 34-*bis* e ai riflessi dell'esito positivo del controllo giudiziario in sede di aggiornamento prefettizio, occorre precisare le sorti dell'annullamento giurisdizionale sancito dalla sentenza del T.A.R. per la Campania n. 930 del 5 febbraio 2025, rimasta inoppugnata.

A tal proposito, va premesso che il giudicato annullatorio di cui si discute ha investito un diniego di iscrizione in *white list ex* art. 1, co. 52, legge n. 190/2012 che, come noto, ai sensi del successivo comma 52-*bis*, "*tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le*

quali essa è stata disposta". Segnatamente, con la pronuncia ottemperanda, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso introduttivo proposto da -OMISSIS-, "*con conseguente annullamento del diniego di iscrizione alla* White List *e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che la Prefettura assumerà sull'istanza di parte ricorrente, non dovendo peraltro trascurarsi il concomitante accesso della società ricorrente alla procedura del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34*-bis *d. lgs. 159/2011, disposta dal Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione, con decreto n. 67 del 14 maggio 2024*".

11. – Ponderando gli effetti caducatori, ripristinatori e conformativi del giudicato reso con tale precisa formulazione, si nota che il giudice amministrativo ha, da un lato, disposto la rimozione retroattiva del provvedimento negativo – sul rilievo dell'inadeguatezza del compendio istruttorio posto alla base dello stesso – e di tutti gli effetti connessi – da considerare *tamquam non essent* – e, dall'altro, ha fatto salva la riedizione del potere della Prefettura di Caserta sull'istanza della parte ricorrente.

11.1. – Per quanto attiene specificamente all'effetto ripristinatorio della sentenza di annullamento, deve osservarsi che dal relativo *dictum* non può che farsi discendere la retrocessione della situazione al momento (genetico) di emanazione del diniego – e, quindi, l'espunzione di ogni valutazione sfavorevole ai fini antimafia –, con conseguente ripristino della piena capacità giuridica dell'impresa colpita dalla decisione sfavorevole.

E' ben nota, infatti, la posizione assunta dalla giurisprudenza nomofilattica di questo Consiglio di Stato secondo cui "*il provvedimento di cd. "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3247). Si tratta di una*

incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti e conseguente all'adozione di un provvedimento adottato all'esito di un procedimento normativamente tipizzato e nei confronti del quale vi è previsione delle indispensabili garanzie di tutela giurisdizionale del soggetto di esso destinatario. Essa è: - parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67 d. lgs. n. 159/2011); - tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente (il Prefetto). In tali sensi e, in particolare, in relazione al riconosciuto carattere "parziale" dell'incapacità, l'art, 67 d.lgs. n. 159/2011 ne circoscrive il "perimetro", definendo le tipologie di rapporti giuridici in ordine ai quali il soggetto, colpito della misura, non può acquistare o perde la titolarità di posizioni giuridiche soggettive e, dunque, l'esercizio delle facoltà e dei poteri ad esse connessi" (Cons. Stato, Ad. Pl., 6 aprile 2018, n. 3).

11.2. – Invero, con riferimento alla (necessaria) riespansione della capacità giuridica della ditta appellante discendente dall'annullamento della interdittiva, non può sottacersi che la contestata annotazione di "*impresa sottoposta al controllo giudiziario*" non impedisce, sul piano degli effetti, che la Società operi liberamente con la Pubblica Amministrazione, in virtù della sospensione (sostanziale) degli effetti dell'interdittiva prevista dall'art. 34-*bis*, co. 7, d.lgs. n. 159/2011. Quest'ultima disposizione stabilisce, infatti, che il provvedimento che dispone il controllo giudiziario determina, tra l'altro, la sospensione degli effetti di incapacità a contrattare con la P.A. derivanti dall'informazione antimafia a carattere interdittivo – sospensione che si protrae, nel caso di conclusione del controllo con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, co. 5, Cod. antimafia (Corte cost., n. 109 del 2025).

Tuttavia, nonostante la presenza di tale previsione "*strumentale al buon fine del controllo giudiziario, nel senso di consentire all'impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l'interdittiva*" (Cons. Stato, Ad. Pl., nn. 6-8/2023), è evidente che l'iscrizione nell'elenco (pubblico) dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa con la suddetta annotazione risulti foriera di uno stigma reputazionale per la Società appellante potenzialmente pregiudizievole sul piano dei rapporti commerciali, finanziari e creditizi. Difatti, secondo la disciplina disegnata dal legislatore, la dicitura *de qua* rimanda inequivocabilmente alla previa adozione di un'interdittiva antimafia ai danni dell'impresa interessata quale condizione genetica per la proposizione del controllo giudiziario volontario ai sensi dell'art. 34-*bis*, co. 6, d.lgs. n. 159/2011.

11.3. – Alla luce di quanto precede, deve affermarsi che l'impresa beneficiaria di una pronuncia di annullamento dell'interdittiva antimafia ha un irrefutabile interesse alla restituzione alla piena e libera concorrenza, scevra da stigmi sociali o reputazionali, quali, appunto, quelli rivenienti dalla mera annotazione della soggezione della società alla misura di prevenzione del controllo giudiziario.

Come emerso anche *supra*, a nulla rileva il *dictum* del Giudice delle leggi, di cui alla sentenza n. 109/2025, chiaramente ispirato ad una *ratio* di tutela della continuità aziendale nelle more tra la conclusione del controllo giudiziario con esito positivo e l'espletamento dell'aggiornamento antimafia da parte della Prefettura – fattispecie differente da quella per cui è causa in cui vi è stato un annullamento giurisdizionale dell'interdittiva originaria, coi ridetti effetti annullatori, ripristinatori e conformativi, e non già un esito favorevole del successivo controllo giudiziario.

11.4. – In ogni caso, preme specificare che deve mantenersi ferma la sfera di cognizione riservata al Giudice della prevenzione sui propri provvedimenti. Difatti, sebbene sia venuto meno il presupposto genetico del controllo giudiziario – come

detto, la sussistenza dell'informativa antimafia *pendente iudicio* –, difetta una specifica previsione normativa che stabilisca che dall'annullamento dell'interdittiva derivi come effetto automatico il travolgimento del controllo giudiziario, il quale, pertanto, resta in piedi, in quanto insensibile agli esiti del giudizio amministrativo (di tale difetto di coordinamento normativo dà chiaramente conto il Giudice delle leggi nella ridetta pronuncia n. 109/2025: "*nonostante l'intervento legislativo del 2021, è rimasta scarna la disciplina dell'istituto del controllo, quanto al coordinamento con la valutazione infiltrativa prefettizia e al suo vaglio da parte del giudice amministrativo, e ciò ha creato diversi dubbi esegetici che interessano sia la fase genetica sia lo sviluppo del controllo giudiziario, molti dei quali risolti dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa*"). Sicché, l'impresa interessata potrà sottoporre alla cognizione del giudice della prevenzione il sopravvenuto giudicato amministrativo favorevole per le conseguenti determinazioni di competenza anche in punto di eventuale revoca del controllo *ex* art. 34-*bis*, co. 6, ultimo periodo, d.lgs. n. 159/2011.

12. – Preme altresì soggiungere che, in sede di ottemperanza, la Società appellante nutre un interesse legittimo alla riedizione del potere amministrativo in coerenza con gli effetti conformativi del giudicato di annullamento.

12.1. – Preliminarmente, va specificato che, vista l'istanza all'uopo presentata, la Prefettura di Caserta è tenuta ad aggiornare la posizione antimafia dell'appellante, in considerazione del combinato disposto dell'art. 86, co. 2, d.lgs. n. 159/2011 – a mente del quale l'informazione antimafia "*ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni*" relative all'assetto societario o gestionale dell'impresa – e dell'ultimo periodo dell'art. 91, co. 5, Codice antimafia – secondo cui "*il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa*".

Sul punto, la Sezione è recentemente intervenuta per acclarare l'obbligo dell'Autorità prefettizia di verificare, una volta decorso il periodo di validità dell'interdittiva – e, in particolar modo, laddove pervenga una documentata richiesta di riesame dell'interessato –, se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sulla libertà di iniziativa economica dell'impresa incisa ed eventualmente aggiornare la documentazione antimafia, financo in senso liberatorio. La conclusione cui è giunto questo Consiglio di Stato è stata fondata, oltre che sul rilievo della gravità del pregiudizio che deriva dall'interdittiva per l'impresa colpita – impossibilitata a intrattenere rapporti con la P.A. o, comunque, a svolgere attività in settori cui sia estesa la vigenza della normativa antimafia –, anche sulla *ratio* anticipatoria che ispira l'istituto in discorso (Cons. Stato, sez. III, 7 agosto 2025, n. 6975).

Ne consegue che, al fine di "*scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile*" per l'impresa deducente (*cfr*. Corte cost., sentenza n. 57 del 2020), va riaffermata la doverosità in capo alla Prefettura intimata di esercitare il potere di aggiornamento di cui all'art. 91, co. 5, d.lgs. n. 159/2011, come ribadito autorevolmente anche dalla recente pronuncia Corte Cost. n. 109/2025 secondo cui il venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa – tra cui nell'ipotesi ivi presa in esame dal giudice delle leggi l'esito favorevole del controllo giudiziario - "*genera l'obbligo dell'organo amministrativo di procedere all'aggiornamento dell'informazione interdittiva previsto dall'art. 91, comma 5, cod. antimafia (ex multis, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 10 marzo 2025, n. 1937 e 23 dicembre 2024, n. 10340), obbligo che, se inadempiuto, rende operante l'azione avverso il silenzio, di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.*".

12.2. – Tale doverosità si impone in modo vieppiù cogente nel caso di specie ove l'aggiornamento della posizione antimafia della Società ricade indubbiamente nell'alveo dell'attuazione del giudicato di annullamento nel suo cono di effetti

conformativi, atteso che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha fatta salva la riedizione del potere da parte dell'Amministrazione appellata sull'istanza di parte ricorrente. Sicché, l'adempimento in questione si impone alla Prefettura non solo in virtù del combinato disposto degli artt. 86, co. 2 e 91, co. 5 d.lgs. n. 159/2011, ma anche in forza del nitido dato testuale dell'art. 112, co. 1 c.p.a., giusta il quale "*i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle parti*".

Al riguardo, non si può, però, giungere ad affermare – diversamente da quanto opinato dall'appellante – che la Società abbia maturato un diritto soggettivo alla liberatoria piena agli effetti della disciplina antimafia. Ciò sia perché la stessa non si configura quale effetto automatico del portato conformativo del giudicato in argomento, essendosi il primo giudice limitato a rilevare l'insufficienza e l'inadeguatezza del compendio indiziario valorizzato dalla Prefettura nel negare l'iscrizione in *white list*; sia perché è stata postulata una nuova valutazione del rischio infiltrativo ad opera dell'Amministrazione prefettizia, che si basi su un compendio istruttorio aggiornato e, pertanto, sia rispettosa del principio del "*one shot*" temperato di cui all'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Come evidenziato da questo Consiglio di Stato, la norma appena citata "*obbliga (...) l'Amministrazione procedente a esplicitare sin dall'adozione del primo provvedimento sfavorevole tutti gli elementi ostativi emergenti dall'istruttoria compiuta, potendo il secondo diniego, adottato in sede di riesercizio del potere, essere motivato soltanto sulla scorta di elementi fino ad allora non emersi nel corso dell'istruttoria e non di elementi noti e non esplicitati*" (Cons. Stato, sez. II, 4 agosto 2022, n. 6829). In tal senso, è necessario che la Prefettura di Caserta non valorizzi, nella riedizione del potere, elementi già valutati e giudicati carenti dal T.A.R. nella decisione ottemperanda o, comunque, emersi in sede procedimentale, ma vagli, ai fini

della verifica della persistenza o del superamento del pericolo di condizionamento mafioso, le situazioni di contro-indicazione eventualmente sopravvenute *medio tempore* a carico all'appellante.

13. – Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza e va conseguentemente dichiarato l'obbligo della Prefettura di Caserta di rideterminarsi sull'istanza di aggiornamento presentata dall'appellante nel termine di 60 giorni a decorrere dalla comunicazione ovvero notificazione della presente sentenza – espungendo, nelle more, ogni annotazione pregiudizievole o contrastante con il giudicato annullatorio di cui alla ridetta sentenza n. 930/2025 –, fatto salvo l'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione sugli elementi eventualmente sopravvenuti.

Per completezza, il Collegio precisa che – pur dissentendo dalle motivate conclusioni svolte dal giudice di prime cure che ne impongono la riforma in questa sede di gravame - non ricorrono nel caso di specie gli estremi, pur rilevabili *ex officio*, di un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice *ex* art. 105 c.p.a. a mente delle puntualizzazioni enunciate in sede nomofilattica (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. n. 16/2024) poiché l'esclusione dell'interesse a ricorrere riscontrato dal giudice di prime cure in sede di declaratoria di inammissibilità non è frutto di un palese errore per il quale sarebbe mancato l'esame della totalità dei motivi di ricorso, bensì riposa su una "*motivazione adeguata, ragionevole e coerente con i principi processuali, che tenga conto dei fatti di causa e delle censure dedotte in relazione alla lesione prospettata*" e consente "*di far comprendere in modo chiaro in fatto e in diritto l'effettiva sussistenza della ragione giuridica, posta a base della declaratoria di inammissibilità*". Tanto precisato, la sentenza di prime cure non sconta alcun profilo di nullità, ma deve essere riformata nel merito nei termini dianzi esposti.

14. – Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e dichiara l'obbligo di provvedere del Ministero appellato sull'istanza di aggiornamento nei termini di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Angelo Roberto Cerroni **Michele Corradino**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.